

proposta di legge n. 393

a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 3 febbraio 2014

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE MARCHIGIANE

Signori consiglieri,

la proposta di legge ha la finalità di promuovere interventi idonei a favorire la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni biologiche, in conformità all'ordinamento europeo, in particolare al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alla normativa statale.

La Regione Marche, in linea con le politiche europee, considera l'agricoltura biologica come parte integrante del sistema economico e sociale e, vista la crescente importanza che la stessa agricoltura biologica e il settore agroalimentare biologico rivestono nel contesto economico, produttivo e occupazionale regionale, con questa proposta di legge, si impegna (articolo 1) a valorizzare il settore economico-produttivo agroalimentare biologico marchigiano, a tutelare la salute e la corretta informazione dei consumatori, a divulgare la ricerca agroalimentare, a salvaguardare la biodiversità, a promuovere l'integrazione delle filiere biologiche e fornire strumenti di semplificazione amministrativa.

Gli articoli 2 e 3 definiscono rispettivamente l'ambito di applicazione della proposta di legge e le definizioni terminologiche.

All'articolo 4 la Regione riconosce forme associative di operatori biologici mentre l'articolo 5 definisce la nozione di mercati biologici.

All'articolo 6 la Regione promuove e sostiene la costituzione di distretti biologici intendendo per "distretti biologici" quei territori in cui vi sia una significativa presenza di operatori agricoli ed agroalimentari biologici, interconnessi tra loro tramite relazioni produttive, commerciali, agricole.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano i requisiti per il riconoscimento dei distretti biologici e le modalità di costituzioni degli stessi.

All'articolo 9 si prevede che il distretto biologico rediga un piano di distretto in base ai criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; il piano è attuato mediante programmi annuali che individuano le azioni da svolgere e i soggetti coinvolti.

Nell'articolo 10 sono valorizzate le filiere agricole e zootecniche biologiche, mentre all'articolo 11 si prevedono le attività svolte dalla Regione Marche al fine di realizzare le finalità di questa legge.

L'articolo 12 detta le disposizioni finanziarie e l'articolo 13 le disposizioni finali.

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge disciplina, in conformità all'ordinamento europeo ed in particolare al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, di seguito denominato "regolamento" e alla normativa statale, gli interventi idonei a promuovere e favorire la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni biologiche delle Marche. In particolare la legge mira:

- a) a valorizzare il settore economico-produttivo agroalimentare biologico della regione Marche e ad accrescere la produzione del settore;
- b) ad incrementare la redditività e competitività delle imprese del settore e ad assicurare la qualità dei prodotti agricoli;
- c) a tutelare la salute e la corretta informazione dei consumatori;
- d) a tutelare l'ambiente e l'ecosistema;
- e) a sostenere la ricerca agroalimentare nell'agricoltura biologica;
- f) a salvaguardare la biodiversità;
- g) a promuovere la costituzione delle filiere biologiche con particolare riferimento alla filiera corta;
- h) a favorire la creazione di distretti biologici, anche al fine di introdurre strumenti di semplificazione amministrativa.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Questa legge si applica alle produzioni agroalimentari biologiche, in tutte le sue fasi produttive.

Art. 3
(Termini e definizioni)

1. Ai fini di questa legge i termini "produzione biologica", "biologico", "prodotti dell'agricoltura biologica" o "prodotti biologici", sono considerati così come riconosciuti dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia.

2. Si intende per "azienda biologica", l'impresa condotta da un imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici, che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle normative previste sull'intera azienda e per tutti i suoi prodotti.

3. Si intende per "azienda in conversione", l'impresa condotta da un imprenditore agricolo che adotta le norme di produzione biologica e che non abbia ancora completato il periodo di tempo previsto dalle vigenti normative, necessa-

rio per la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica.

Art. 4

(Forme associative di operatori biologici)

1. La Regione riconosce forme associative di operatori biologici costituite in forma di associazione, cooperativa, consorzio o società consortile, organizzazioni di produttori (OP), o altre forme associative di ambito regionale riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 febbraio 2007, n. 85 recante disposizioni in materia di regolazione dei mercati.

Art. 5

(Mercati biologici)

1. Sono mercati biologici i mercati agricoli alla produzione, comunque denominati, istituiti dai Comuni in cui sono ammessi esclusivamente imprenditori agricoli, singoli o associati, che soddisfino i requisiti previsti dal regolamento.

Art. 6

(Distretti biologici)

1. Ai fini di questa legge si definiscono distretti biologici quei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di imprenditori agricoli ed agroalimentari biologici, interconnessi tra loro tramite relazioni produttive, commerciali e agricole.

2. In particolare i distretti favoriscono:

- a) la crescita del settore agricolo biologico, anche tramite l'aumento della superficie agricola utilizzata (SAU) coltivata con metodo biologico;
- b) la conversione dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica;
- c) l'introduzione di strumenti di semplificazione amministrativa;
- d) la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica;
- e) gli investimenti finalizzati al miglioramento complessivo della filiera;
- f) l'espansione di una cultura del biologico, anche tramite l'organizzazione di eventi e conferenze;
- g) la promozione dell'agricoltura e dell'alimentazione biologica.

Art. 7

(Requisiti per il riconoscimento dei distretti biologici)

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti

biologici sono i seguenti:

- a) il distretto biologico interessa un'area di almeno 200 km quadrati e il territorio di almeno 3 comuni, anche non territorialmente contigui;
- b) la percentuale di SAU biologica del territorio considerato deve essere superiore almeno del doppio alla media regionale;
- c) la percentuale di imprenditori biologici, all'interno del territorio considerato, deve essere almeno il doppio della media regionale degli stessi.

2. Ai fini dell'individuazione dei distretti biologici sono considerati i parametri di riferimento forniti dal Sistema statistico regionale (SISTAR).

Art. 8

(Costituzione del distretto biologico)

1. Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme associative previste dal codice civile.

2. La costituzione del distretto è promossa da un Comune o da un imprenditore agricolo biologico.

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, determina le modalità di costituzione del distretto nonché le caratteristiche del soggetto proponente.

Art. 9

(Piano di distretto)

1. Il distretto redige la proposta di piano di distretto, in base ai criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Il piano di distretto presentato alla Giunta regionale contiene in particolare:

- a) una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di sviluppo dell'agricoltura biologica nell'ambito del distretto;
- b) gli obiettivi e le motivazioni che delineano la strategia di sviluppo;
- c) gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo allo sviluppo dell'agricoltura biologica.

3. Il piano può altresì contenere l'indicazione degli eventuali strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali, nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano stesso.

4. Il piano ha validità triennale e può essere aggiornato all'occorrenza secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Giunta regionale. Al termine di ciascun triennio il distretto trasmette una relazione sull'attuazione del piano di distretto alla Giunta regionale.

5. Il piano è attuato mediante programmi annuali che individuano le azioni da svolgere e i soggetti coinvolti.

6. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, determina i criteri, le modalità e i beneficiari di finanziamento dei programmi di cui al comma 5. I contributi sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 10

(Filiera agroalimentari e zootecniche biologiche)

1. Questa legge valorizza le filiere agricole, agroalimentari e zootecniche biologiche in quanto strumenti utili per conseguire le finalità indicate all'articolo 1.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, definisce le modalità di riconoscimento delle filiere biologiche.

Art. 11

(Attività della Regione)

1. Nei propri strumenti di programmazione ed in particolare in quelli approvati in attuazione delle politiche europee, la Regione stabilisce appositi criteri di priorità volti a sostenere progetti provenienti da soggetti aderenti ad un distretto biologico o inseriti in una filiera biologica riconosciuta ai sensi dell'articolo 10.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la Regione promuove interventi volti a realizzare:

- a) studi e indagini di mercato e settore;
- b) azioni informative e di educazione alimentare;
- c) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
- d) diffusione di conoscenze scientifiche;
- e) pubblicazione di cataloghi o siti web.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispetti leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati agli articoli 8, 9, 10 e 11 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Disciplina degli interventi di tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni biologiche marchigiane

Iniziativa consigliere: Solazzi

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
			2015	Anni successivi	
1	Finalità	Senza oneri			
2	Ambito di applicazione	Senza oneri			
3	Termini e definizioni	Senza oneri			
4	Forme associative di operatori biologici	Senza oneri			
5	Mercati biologici	Senza oneri			
6	Distretti biologici	Senza oneri			
7	Requisiti per il riconoscimento dei distretti biologici	Senza oneri			
8	Costituzione del distretto biologico	Senza oneri			
9	Piano di distretti	Corrente	Continuativa		
10	Filiere agroalimentari e zootecniche biologiche	Senza oneri			
11	Attività della Regione	Corrente	Continuativa		
12	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria	
13	Disposizioni finali				

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA II COMMISSIONE

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Loretta Crispi)

Loretta Crispi